



Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

CIRCOLARE N. 003/2026

Gentili Clienti,

con la presente circolare si fornisce un quadro aggiornato delle principali novità fiscali che interessano gli enti non profit (enti del Terzo settore, ONLUS, associazioni, fondazioni, società di mutuo soccorso, enti non commerciali) a decorrere dal 1° gennaio 2026, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di imposte sui redditi, IVA, agevolazioni e regimi speciali.

1. Entrata in vigore del nuovo regime fiscale per gli Enti del Terzo Settore

A seguito dell'autorizzazione della Commissione Europea, comunicata l'8 marzo 2025, le disposizioni del Titolo X del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) trovano applicazione, per gli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a partire dal periodo d'imposta successivo, ovvero dal 1° gennaio 2026 per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare.

Principali effetti:

- Applicazione delle nuove regole fiscali agli enti iscritti al RUNTS.
- In via transitoria, le ONLUS continuano ad applicare le disposizioni previgenti fino al 31 dicembre 2025; dal 2026 si applicano le nuove regole del Codice del Terzo Settore.

2. Imposte sui redditi

a) Qualificazione delle attività e determinazione del reddito

- Le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore sono considerate non commerciali se effettuate a titolo gratuito o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi (per il 6%);
- Gli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente tali attività, secondo i criteri previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/2017, sono qualificati come "enti non commerciali" ai fini fiscali, con periodo di tolleranza triennale;
- Il mutamento di qualifica da ente non commerciale a commerciale avviene se i proventi delle attività commerciali superano quelli delle attività non commerciali nello stesso periodo d'imposta.

b) Regime forfetario

- Gli enti del Terzo settore non commerciali possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando specifici coefficienti di redditività ai ricavi derivanti da attività commerciali (art. 80 D.Lgs. 117/2017);
- Gli enti del Terzo settore non commerciali, **APS e ODV con ricavi commerciali non superiori agli 85.000 euro**, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando specifici coefficienti di redditività ai ricavi derivanti da attività commerciali (1% per le ODV, 3% per le APS) (art. 86 D.Lgs. 117/2017);





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

L'opzione ha durata minima triennale e comporta l'esclusione dagli studi di settore e dagli indici sintetici di affidabilità fiscale.

3. IVA – Novità e proroghe

a) Operazioni verso soci, associati e partecipanti

Era prevista, dal 1° gennaio 2026, la soppressione del regime di esclusione dall'IVA per le operazioni effettuate **da enti associativi nei confronti di soci, associati o partecipanti, con il passaggio al regime di esenzione IVA (art. 10, D.P.R. 633/1972). Tuttavia, il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, ha prorogato l'entrata in vigore di tale modifica al 1° gennaio 2036. Pertanto, fino al 31 dicembre 2035, resta in vigore il regime di esclusione dall'IVA per le operazioni rese dagli enti associativi nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti, a fronte di corrispettivi specifici o contributi supplementari, purché in conformità alle finalità istituzionali.**

b) Operazioni verso soci, associati e partecipanti

Dal 1° gennaio 2026, le disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo Settore si applicano anche in materia di IVA agli enti iscritti al RUNTS, con particolare riferimento alle esenzioni previste per le attività di interesse generale (ad es. prestazioni sanitarie, assistenziali, educative, culturali).

a) OPZIONE art. 80 D.Lgs. 117/2017: criteri generali del DPR 633/72, APPLICANDO DUNQUE L'IVA IN MODALITA' ORDINARIA;

b) OPZIONE art. 86 D.Lgs. 117/2017: semplificazioni IVA analoghe a quelle previste per il regime forfettario delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione (art.1, co.54 e ss L.190/2014):

- sulle operazioni attive, non addebita l'IVA al committente in via di rivalsa non esercitando il diritto alla detrazione IVA relativa agli acquisti;

- esonero versamenti IVA ed adempimenti

Eccezione per le operazioni per cui l'ente è debitore d'imposta (reverse charge)

TUTTI GLI ENTI CHE NON SONO ISCRITTI AL RUNTS, QUALI LE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SARANNO ASSOGGETTATI AD IVA SECONDO IL DPR 633/72, DUNQUE IN MODO ORDINARIO.

4. Agevolazioni fiscali e deducibilità/detraibilità delle erogazioni liberali

Restano confermate le agevolazioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali: Detrazione IRPEF pari al 30% (35% per le organizzazioni di volontariato) fino a 30.000 euro annui. Deduzione dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato.





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Le erogazioni destinate al recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata, utilizzati dagli ETS per attività di interesse generale, sono ammesse al credito d'imposta, ma non cumulabili con altre agevolazioni fiscali.

5. Ulteriori novità e regime transitorio

Le ONLUS, fino al 31 dicembre 2025, continuano ad applicare il regime previgente; dal 2026, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, dovranno adeguarsi al regime fiscale degli enti del Terzo settore.

Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche continuano ad applicare il regime di esclusione IVA per le operazioni istituzionali nei confronti di associati e tesserati fino al 31 dicembre 2035.

INVITIAMO GLI ENTI NON ISCRITTI AL RUNTS A CONTATTARCI PER PRENDERE UN APPUNTAMENTO IN PRESENZA AL FINE DI VALUTARE LA PROPRIA CASISTICA.

Cordiali saluti.

Commercialisti Associati Thesaurò

